

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 570 DEL 13/03/2017**

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA 01/01/2017 - 31/03/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA FAVULLO RICCARDO DI DE NIGRIS BRIGIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391DBF18C.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **Premesso:**

che la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 281/1991) attribuisce agli Enti locali e alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;

che il ricovero e la custodia dei cani randagi, accalappiati nel territorio di competenza dal Servizio Veterinario – ASL, ai sensi dell'art. 6 della L. R. 12/1995, spetta ai Comuni mediante la disponibilità di rifugi, mentre la vigilanza e il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL (art. 9 della L. R. 12/1995);

che sussiste in capo ai Comuni una responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;

che l'art. 2 della Legge Regionale n. 26 del 9/8/2006, relativamente "*agli interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo*" ha modificato la Legge Regionale n. 12 del 3.4.1995;

che, in particolare, il punto 1 l. b) dell'art. 2 della citata L.R. 26/2006 stabilisce modifiche al c. 2 dell'art. 5 della L. R. n.12 del 3/04/1995 al quale sono aggiunti, i seguenti periodi: "*a tal fine i Servizi Veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede ad effettuare una polizza per eventuali danni*";

che questo Ente provvede in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti mirati al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, ottemperando agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, l'igiene e il decoro dei cittadini, come di seguito:

- ricovero e mantenimento di n. 255 cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate;
- presenza del Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario ASL BA;
- servizio di sterilizzazione istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 15/11/2007;
- polizza assicurativa ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006 e s.m.i.;

- trasmissione tempestiva al Servizio Veterinario delle situazioni di presunto pericolo per la presenza di cani vaganti sul territorio, anche su segnalazione dei cittadini;
- pratiche di adozione di cani del territorio e/o ricoverati nelle strutture convenzionate, in collaborazione con il Servizio Veterinario AUSL BAT e le associazioni di volontariato presenti sul territorio che hanno come oggetto la tutela degli animali;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 10/02/2016 "Servizio di Ricovero e Mantenimento di cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria – ditta Favullo F. di De Nigris Brigida – Andria. Affidamento del Servizio in economia anno 2016. CIG 126678982";

**Considerato:**

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9.11.2016, è stata revocata l'Autorizzazione n. 678 del 15.12.2006 alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida che prevede l'utilizzo della struttura ubicata alla c.da Guardiola, come Rifugio per cani e come Canile Sanitario, in vigore di convenzione con questo Ente per il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 200 cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 298 del 10.2.2016 oltre che in convenzione per il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi accalappiati nel comune di Andria, in quanto vaganti, presso la struttura autorizzata a Canile Sanitario per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 211 del 2.2.2016;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 2843 dell'11.11.2016, sono state revocate le Autorizzazioni n. 878 del 6.10.2010, n. 871 del 31.7.2008 e n. 454 del 1.3.2006 alla Ditta Lillo & Lillo Snc di Pasquale e Riccardo Lillo sito alla c.da Martinelli rilasciate, una dopo l'altra, per ampliamento della ricettività della struttura da adibire a Rifugio per cani randagi in regime ordinario ed in regime di isolamento, in vigore di convenzione con questo Ente per il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 55 cani randagi, a seguito di trasferimento di unità canine in custodia giudiziaria, per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 297 del 10.2.2016, oltre che in vigore di convenzione per il Servizio di mantenimento dei cani randagi da sottoporre a sterilizzazione e osservazione post-operatoria a carico e cura della ASL/BAT e l'utilizzo dell'ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli, da mettere a disposizione della ASL/BAT", per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 210 del 2.2.2016;
- che i provvedimenti sopra riportati: n.2817 e 2843, sono stati adottati dal Settore Sviluppo Economico di questo Ente, sul presupposto del mancato adeguamento di dette strutture alle prescrizioni impartite dalla ASL/BAT - Servizio Veterinario ai suddetti gestori dei canili nel territorio del Comune di Andria, con autorizzazioni in corso di validità, per sopraggiunte interpretazioni normative circa le caratteristiche strutturali di cui detti impianti avrebbero dovuto essere dotati;

**Richiamata** la nota della ASL/BAT prot. n. 69347 del 29.11.2016 inviata al Sindaco del Comune di Andria, a seguito dei suddetti provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, con la quale si chiedeva di:

- provvedere con estrema urgenza al trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura ormai priva di autorizzazione, ad altra struttura debitamente autorizzata;
- indicare, nel più breve tempo possibile, strutture aventi funzioni di Canile Sanitario e Rifugio per cani randagi, provviste di regolari autorizzazioni, al fine di poter proseguire l'attività di accalappiamento, al momento totalmente sospesa;
- indicare idonea struttura da utilizzare quale ambulatorio veterinario per le sterilizzazioni dei cani randagi e l'osservazione post-operatoria;

**Preso atto:**

- che il Settore Ambiente e Mobilità, per dare seguito alle suddette richieste della ASL/BAT, ha esperito un' "indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare

il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria", con Avviso Pubblico prot. n.108409 del 12.12.2016, a cui nessun soggetto ha manifestato nei tempi prescritti l'interesse e la disponibilità a gestire detto servizio, come di seguito meglio precisato:

- ricovero e mantenimento di cani randagi in strutture autorizzate e convenzionate per n. 255 posti;
- Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario della ASL/BAT;
- Servizio di Sterilizzazione con ambulatorio e con 12 box per la degenza;
- che, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 21.12.2016 al n. 111580, è pervenuta tardivamente la disponibilità della Ditta Malcangi Vito, ad effettuare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria, giusta Autorizzazione del Comune di Trani n. 6/16 del 25.7.2016 ad esercitare l'attività di Rifugio per cani;

**Considerato** che il Sindaco, con nota prot. n. 111441 del 22.12.2016, ha convocato una Conferenza di Servizi, al fine di valutare le possibili soluzioni di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale portando all'attenzione della ASL/BAT, le risultanze della "Manifestazione di Interesse", compresa la disponibilità pervenuta tardivamente;

**Letto** il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.12.2016, in cui la ASL/BAT chiarisce tra l'altro:

- che non sono presenti attualmente nel territorio di competenza della ASL/BAT altre strutture idonee ed autorizzate per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi, nè sono presenti nel territorio del Comune di Andria altre strutture autorizzate a Canile Sanitario;
- che l'Autorizzazione del Comune di Trani n. 6/16 del 25.7.2016 a nome della Ditta Malcangi Vito ad esercitare l'attività di Rifugio per cani, è stata rilasciata su parere espresso dal Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche SIAV C - ASL/BAT, preposto al rilascio di pareri per strutture di ricovero quali canili e pensioni diverse da quelle destinate alla detenzione dei cani randagi;
- che la competenza per le strutture destinate alla detenzione di cani randagi è invece del SIAV A della ASL/BAT, che con nota prot. 33439 del 3.6.2016, esibita in sede di Conferenza, ha rigettato l'istanza del Comune di Trani di richiesta di parere per il rilascio di Autorizzazione sanitaria per l'attività di rifugio per cani randagi.

**Evidenziato:**

- che in data 13.1.2015 con nota prot. n. 1299, il Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL/BAT, ha espresso il parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario veterinario, relativo alla pratica "canile-rifugio" della Ditta Lillo & Lillo Snc di Pasquale e Riccardo Lillo, inerente i lavori di ristrutturazione dell'area adibita a rifugio dei cani randagi, ex art. 9, L.R. n. 12/95 e DGR n. 32 del 20/01/2015 nonché i lavori di realizzazione dell'area adibita a canile sanitario, ex art. 8, L.R. n. 12/95, per il primo ricovero dei cani randagi;
- che anche la pratica relativa alla struttura della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida è dotata di parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario veterinario espresso dal Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL/BAT, in data 7.9.2015 prot. n. 49680;

**Considerato** che all'esito di quanto esposto, il Sindaco, ha chiesto alla ASL/BAT soluzioni alternative, per garantire il ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale o, in alternativa, la possibilità della reimmissione nel territorio delle suddette unità, prevista dalla normativa vigente;

**Preso atto**, che la ASL/BAT propone di richiedere alla Regione Puglia-Assessorato alla Sanità competente in materia, l'autorizzazione al ricovero dei cani randagi di proprietà comunale in strutture fuori Provincia BAT e fuori Regione Puglia;

**Vista** la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 114225 del 30.12.2016, con la quale si *"chiede alla ASL/BAT di voler indicare quali unità canine ricoverate presso le strutture convenzionate con questo Ente della Ditta Favullo di De Nigris Brigida e della Ditta Lillo & Lillo snc, è possibile reimmettere sul territorio"*;

**Letta** la nota di riscontro della ASL/BAT prot. n. 637 del 4.1.2017, con la quale si conferma il diniego alla reimmissione sul territorio delle unità canine già anticipato in Conferenza di servizi, in quanto la consistenza delle unità da reimmettere, comporterebbe un problema di pubblica e privata incolumità e di maltrattamento animale, trattandosi per la maggior parte di unità anziane e con problematiche di carattere fisico, che avrebbero difficoltà a vivere sul territorio, essendo vissute per tanti anni nelle strutture-rifugio e pertanto *"non si possono reimmettere sul territorio considerato l'ingente numero, 245, che andrebbe a creare notevoli problematiche di ordine e incolumità pubblica, e considerato, il lungo tempo di ricovero nelle strutture rifugio dei suddetti cani, che li ha resi di fatto incapaci ad adattarsi a vivere sul territorio"*;

**Vista** la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 114221 del 30.12.2016, con la quale si chiede alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità, competente in materia di randagismo, *"l'autorizzazione al ricovero delle unità canine di proprietà comunale, fuori dal territorio della Provincia BAT e fuori Regione Puglia"*;

**Letta** la nota di riscontro della Regione Puglia - Servizio Sanità Veterinaria, prot. n. AOO/152/092 del 10.1.2017, con la quale si comunica che, ai sensi della Legge Regionale n. 4 /2010, art. 44 - Divieto conferimento animali, *"non è possibile derogare alla normativa vigente"*;

**Richiamata** la Legge 14 agosto 1991, n. 281 *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*, che ha riconosciuto come *"interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione"*, la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una *"...corretta convivenza tra uomo e animale..."* e al fine, altresì, di *"...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..."* (art. 1);

**Considerato** che la situazione di pericolosità su indicata è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

**Ritenuto** pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di sterilizzazione e di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, oltre all'individuazione del Canile Sanitario, obbligatorio per legge, onde evitare di causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale;

**Preso atto** del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT in sede di conferenza di servizi;

**Richiamata** la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli

affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili;

**Richiamata**, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n. AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per la gestione dei canili anche con soggetti privati;

**Vista** l'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n.13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 09/11/2016, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11.11.2016, con cui veniva revocata l'autorizzazione n.678 rilasciata per subingresso mortis causa dal Comune di Andria il 15/12/2006, (alla ditta ricorrente De Nigris Brigida); di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè allo stato non conosciuto";

**Ritenuto**, che, a seguito della suddetta Ordinanza del T.A.R., la struttura in parola di proprietà della Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida – c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria – Partita IVA 06513210721 può ritenersi munita di autorizzazioni sanitarie;

**Considerato** che le 200 unità canine presenti attualmente presso la struttura della Ditta sopra specificata, sono state ivi ospitate giusta Determinazione Dirigenziale sottoscritta dalla scrivente n.298 del 10/02/2016 e successiva sottoscrizione del Contratto di affidamento del servizio in parola n. 47 del 25/02/2016;

**Ritenuto** che il randagismo canino è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltretocchè la necessità di scongiurare soprattutto il maltrattamento animale;

**Considerato** pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale la pubblica e privata incolumità;

**Ritenuto**, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità e il maltrattamento animale, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale le unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla ditta Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida – c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria – Partita IVA 06513210721, agli stessi patti e condizioni previsti nella Determinazione Dirigenziale n.298/2016, per un totale di 90 giorni dal 1/01/2017 al 31/03/2017, al costo di € 1,789/pro die ad unità canina IVA esclusa, nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico;

**Rilevato** che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L.190/2012 (legge anticorruzione);

**Visto** il D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.;

## D E T E R M I N A

1. **di recepire** integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;

**2. di prendere atto** della seguente documentazione, agli atti del Servizio scrivente:

- Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi del Comune di Andria, prot. n. 108409 del 12.12.2016, a cui nessun soggetto ha manifestato interesse e disponibilità per detta gestione;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
- Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11/11/2016, con cui veniva revocata l'autorizzazione n. 678 rilasciata per subingresso mortis causa dal Comune di Andria il 15/12/2006 alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto";

3. **di affidare** in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida – c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria – Partita IVA 06513210721, il "Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale", n. 200 unità canine al costo di € 1,789/die oltre IVA da gennaio a tutto marzo 2017 per un totale di n. 90 giorni, per un compenso complessivo di € 39.286,44 IVA compresa;

4. **di impegnare** la somma complessiva di € 39.286,44 IVA compresa, al capitolo 7650/4 del Bilancio 2017/2019 Gestione Provvisoria, codifica piano dei conti 1.03.02.15.011, dando atto che ricadono i presupposti di cui al punto 3.2, lett. b) della deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 29/12/2016 in quanto detta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi sussistendo i requisiti ex art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, come di seguito si specifica:

Descrizione		oltre IVA	compresa IVA
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 1.1.2017 – 31.03.2017	€ 1,789 x 90 giorni x n. 200 unità canine	€ 32.202,00 oltre IVA	€ 39.286,44 compresa IVA

5. **di stabilire** che la Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida – Andria, dovrà esibire la cauzione definitiva, con riferimento al periodo di affidamento del servizio oggetto del presente affidamento;

6. **di stabilire** pure che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

7. **di stabilire inoltre**, che ai sensi della normativa di cui al punto 5. sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente **CIG Z391DBF18C**;

8. **dare atto** che il servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto;

9. **di stabilire che** il contratto sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa



Ditta;

10. **di inviare copia** della presente determinazione al Settore AA.GG. per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del contratto, che recepirà quanto in essa riportato;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento, per i provvedimenti di competenza al Servizio Veterinario della ASL/BAT;
12. **di inviare altresì**, il presente provvedimento alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - Partita IVA 06513210721
13. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art.23 del Decreto Lgs n. 33/2013;
14. **di comunicare** il presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 570 DEL 13/03/2017**

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA 01/01/2017 - 31/03/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA FAVULLO RICCARDO DI DE NIGRIS BRIGIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391DBF18C.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente**  
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---